

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
(Partita IVA 00477160030)

Telefono 0323/409100 – Fax 0323/409900

Via Marconi n. 5 – C.A.P. 28816

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1959, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello;

INVITA

tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise di Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio dei Servizi Demografici e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il **31 luglio del corrente anno.**

Dalla Residenza Municipale, li 10 aprile 2011

IL SINDACO

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

ART. 9 – I Giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

ART. 10 – I Giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

ART. 12 – Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare:

- a) I magistrati e, in genere i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio,
- c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.